

N. 1350

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa del senatore MANCONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1996**

---

Modifica dell’articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142,  
sulle autonomie locali e istituto del difensore civico

---

ONOREVOLI SENATORI. - A sei anni dall'entrata in vigore della legge sulle autonomie locali, l'istituto del difensore civico è sostanzialmente ancora inattuato.

Solo in alcune regioni la nomina è stata effettuata, ma la scelta - per lo più - è caduta su magistrati in pensione, che si candidano (e vengono designati) più per «fare qualcosa» e per dare «immagine» alla città che non per difendere veramente i cittadini.

Nei fatti, si rischia di dar vita a un istituto inutile che comporta lo spreco di denaro pubblico e non assolve di fatto ad alcuna

delle funzioni cui era destinato, e che trovano nell'*Ombudsman* scandinavo un illustre precedente.

Nei comuni, poi, il 5 per cento delle amministrazioni comunali (e nessuna delle maggiori) ne è fornita.

Il presente disegno di legge intende rendere l'istituto del difensore civico un organo autonomo ed efficiente, intervenendo sulla legge che, così come è formulata, ha fatto fallire l'istituto, impedendogli di svolgere quel ruolo di garanzia e tutela dei cittadini, per il quale era stato pensato.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. L'articolo 8 della legge n. 142 del 1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (*Difensore civico*). - Comuni e province devono nominare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il difensore civico, con il compito di tutelare i cittadini dalle mancanze, inadempimenti e prevaricazioni delle amministrazioni.

L'ente locale può, con proprio regolamento, procedere alla nomina del difensore civico con il sistema dell'elezione diretta da parte dei cittadini elettori, ovvero con il sistema del concorso.

Per i comuni con meno di 35.000 abitanti si adotta sempre il sistema dell'elezione diretta.

Nel caso di concorso, i candidati, che devono essere presentati da almeno cento elettori, saranno valutati da una commissione composta di soggetti esterni all'amministrazione che effettua la designazione sulla base di comprovati requisiti di esperienza nello svolgimento delle funzioni, capacità effettiva di difesa dei cittadini, comprovata indipendenza dall'ente.

Il difensore civico deve essere fornito di mezzi e personale sufficiente allo svolgimento della funzione con carattere di effettività ed incisività.

La carica del difensore civico dura quattro anni ed è incompatibile con impieghi pubblici e privati».

